



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA RAMACCI - Presidente -

LORENZO ANTONIO BUCCA

GIUSEPPE NOVIELLO

GIOVANNI GIORGIANNI - Relatore -

ENRICO MENGONI

Sent. n. sez. 1214/2026

UP - 02/07/2026

R.G.N. 18638/2026

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma;

avverso la sentenza del 25/11/2025 del G.I.P. del Tribunale di Latina;

nel procedimento a carico di [REDACTED]

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Sassone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

udito l'avv. [REDACTED], del foro di Roma, difensore di fiducia di [REDACTED]

[REDACTED] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 novembre 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina dichiarava non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato ascritto per intervenuta prescrizione e revocava il decreto penale di condanna n. 629 del 2021, emesso in relazione al reato contravvenzionale di cui agli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav., per aver realizzato una recinzione su di una porzione di arenile, in prossimità della battigia, parzialmente occupando la particella [REDACTED] del foglio [REDACTED] del catasto demaniale



marittimo (capo A), nonché in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, per aver eseguito i lavori di recinzione, in assenza della prescritta autorizzazione dell'Autorità preposta al vincolo (capo C).

2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma propone ricorso per cassazione, lamentando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 464 cod. proc. pen., 54, 55 e 1161 cod. nav., 158 cod. pen.

2.1. Deduce il Procuratore ricorrente che, una volta emesso il decreto penale di condanna e una volta che l'imputato ha presentato opposizione, il giudice può adottare soltanto uno dei provvedimenti indicati dall'art. 464 cod. proc. pen. tra i quali non è annoverata la sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui sia maturata medio tempore la prescrizione massima, spetterà al giudice del dibattimento dichiarare l'evento estintivo emettendo la relativa sentenza.

2.2. Osserva, inoltre, il Procuratore ricorrente che il G.I.P., oltre a non godere del potere da lui esercitato, ne aveva fatto cattivo uso, poiché la condotta di cui agli artt. 54 o 55 cod. nav., sanzionata penalmente dal successivo art. 1161, ha natura di reato permanente, avuto riguardo alla condotta di occupazione conseguente alla realizzazione dell'opera, e pertanto cessa soltanto con la rimozione del manufatto.

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

4. In via preliminare deve richiamarsi la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In tal senso è stato chiarito che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.



In definitiva, l'atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica.

Inoltre, l'abnormità dell'atto processuale è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità allorquando la stessa incida, in termini essenziali, sul "thema decidendum" devoluto alla Corte (Sez. 3, n. 34683 del 14/09/2021, Welscher, Rv. 282159; Sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, Cidello, Rv. 211631).

5. Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi che nella specie ricorrono gli estremi dell'abnormità genetica o strutturale della sentenza di proscioglimento emessa dal G.I.P.

Come statuito da questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910), una volta che il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il decreto di condanna, in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, le successive fasi sono rigidamente scandite dalla procedura dettata dal codice di rito in relazione alle scelte fatte dal condannato: in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall'imputato, il Giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. o di oblazione (art. 464 cod. proc. pen.); in caso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l'esecuzione del decreto di condanna (art. 461, comma 5, cod. proc. pen.).

Pertanto, dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il Giudice è spogliato dei poteri decisorii sul merito dell'azione penale, avendo lo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell'an e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione, stante la espressa previsione del comma 2 dell'art. 464 cod. proc. pen., come anche ribadito successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22158 del 16/01/2019, Conterosito, Rv. 276534; Sez. 3, n. 19689 del 21/03/2018, Vecchiarello, Rv. 273058; Sez. 3, n. 46940 del 28/09/2016, Russo, Rv. 268061).

In definitiva, il G.I.P. del Tribunale di Latina, dopo aver emesso un decreto penale di condanna, non avrebbe potuto, a seguito di opposizione presentata



dall'interessato, emettere decisione liberatoria per intervenuta prescrizione, trattandosi di pronuncia emessa al di là delle ipotesi previste e, quindi, in carenza di potere, ponendosi fuori del sistema normativo.

6. In conclusione, la sentenza impugnata, emessa al di fuori dei poteri del G.I.P., deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso, dovendosi peraltro sottolineare che – come sostenuto dal Procuratore ricorrente – il reato di cui agli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav., contestato al capo A) della rubrica – trattandosi della realizzazione di una recinzione, con occupazione di una porzione di demanio marittimo –, ha natura permanente, in quanto sottrae una porzione di area al godimento della collettività; conseguentemente, la consumazione si protrae fin quando sussiste l'occupazione illegittima dell'area demaniale (Sez. 3, n. 13576 del 13/02/2025, Magni, Rv. 287949) ovvero, nel caso di contestazione cosiddetta "aperta", cioè con l'indicazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta, come nel caso in esame, fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Trabucco, Rv. 274298).

P.Q.M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina, per l'ulteriore corso.

Così è deciso, 02/07/2026

Il Consigliere estensore
GIOVANNI GIORGIANNI

Il Presidente
LUCA RAMACCI

